

CONTENZIOSO

L'accertamento bancario si fonda su presunzioni legali

di **Luigi Ferrajoli**

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice traggono **da un fatto noto** per risalire a un fatto ignoto, secondo quanto previsto dall'[articolo 2727 cod. civ.](#)

Le presunzioni si distinguono **in legali** quando il valore probatorio delle medesime è riconosciuto dalla legge e possono essere:

- a) **assolute**, se non è ammessa prova contraria;
- b) **relative**, per le quali, viceversa, è ammessa prova contraria.

Si dicono, invece, **semplici le presunzioni** che non sono prestabilite dalla legge, ma sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice (**articolo 116 c.p.c.**) il quale non deve ammettere che **presunzioni gravi, precise e concordanti**, ai sensi dell'[articolo 2729 cod. civ.](#)

In ambito tributario le due tipologie di presunzioni determinano anche una diversa ripartizione dell'onere della prova.

In particolare, nelle **presunzioni semplici** è l'ente impositivo a dover dimostrare che i fatti costitutivi della pretesa impositiva si fondano su elementi **gravi, precisi e concordanti**.

Nel caso di **presunzioni legali** relative, invece, queste sono considerate fatti costitutivi la pretesa tributaria, senza che all'Ente sia dunque imposto di **provarne la gravità, la precisione e la concordanza**, con conseguente **inversione dell'onere della prova in capo al contribuente**.

Nel caso in cui **l'accertamento effettuato** dall'Ufficio finanziario si fondi esclusivamente **su verifiche di conti correnti bancari**, l'onere probatorio dell'Amministrazione può considerarsi soddisfatto, ai sensi **dell'articolo 32 D.P.R. 600/1972** attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi la **accennata inversione dell'onere della prova in capo al contribuente**.

Tale principio è stato ribadito dall'[ordinanza n. 11810 del 06.05.2018](#), emessa dalla **Corte di Cassazione, Sezione Sesta**.

Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso **l'avviso di accertamento** notificato per l'annualità 2008, con il quale veniva contestato alla contribuente di **aver conseguito redditi di capitali non dichiarati**, risultanti dalle dichiarazioni bancarie, ai sensi

dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#).

Il ricorso proposto veniva **accolto dalla CTP competente** e veniva successivamente confermato anche dalla **CTR Firenze**.

In particolare, la CTR aveva argomentato la propria decisione evidenziando come **la motivazione alla base dell'accertamento fosse fondata su "semplici congetture, per quanto sensate, prive di riscontri oggettivi e, pertanto, della valenza di presunzioni gravi, precise e concordanti"**, con conseguente mancato **assolvimento dell'onere della prova della pretesa tributaria in capo all'Agenzia delle Entrate**, indipendentemente dalla prova contraria fornita dalla contribuente.

Avverso tale decisione, l'Ente impositore proponeva **ricorso avanti la Suprema Corte**, enunciando la violazione e la falsa applicazione dell'[articolo 32, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), nonché degli [articoli 2729 e 2697 cod. civ.](#)

L'Agenzia, in particolare, si lamentava del fatto che il Giudice di appello **avesse imposto l'onere della prova** della rilevanza reddituale delle movimentazioni bancarie solo sull'Amministrazione, e non sul contribuente, che **non sarebbe stato onerato della prova contraria**.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, premettendo innanzitutto che la **presunzione** di cui alla citata norma **ha natura legale** e, come tale, non necessita dei **requisiti di gravità, precisione e concordanza** richiesti dall'[articolo 2729 cod. civ.](#), previsti, invece, per le **presunzioni semplici** (cfr. [Cass. n. 9078/2016](#) e [Cass. n. 6237/2015](#)).

Il **Giudice di legittimità** ha inoltre ribadito il consolidato principio per cui *"qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di **conti correnti bancari**, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione **dell'onere della prova a carico del contribuente**"*.

Su queste basi, nel caso di specie, l'Agenzia aveva fornito la prova che sul **conto bancario** del ricorrente erano affluite ingenti somme per **accreditamenti bancari dall'estero**, con la causale dell'operazione **"investimenti in beni e diritti immobiliari"**, con ciò dimostrando, **in via presuntiva**, la disponibilità in capo alla contribuente di maggiori redditi tassabili.

Sarebbe dunque spettato al contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non erano riferibili ad operazioni imponibili e pertanto **privi di rilevanza fiscale**. Ciò, si badi bene, sulla base di una **prova analitica per ogni versamento bancario**.

